

**LINEE GUIDA INTERPRETATIVE E ATTUATIVE DEL
REGOLAMENTO CNF PER LA FORMAZIONE CONTINUA
TRIENNIO 2014/2016**

Preambolo

1) La presente circolare fa espresso riferimento al "regolamento per la formazione continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

OBBLIGO FORMATIVO (art. 5)

Sono soggetti all'obbligo di aggiornamento e formazione continua tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati – anche coloro che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'at. 9 L.P. - e i praticanti (tirocinanti) dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale.

L'anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale

ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 3 e Art. 12

1. attività di aggiornamento: frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale

2. attività di aggiornamento anche svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali

3. attività di formazione svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3 (competente il CNF), quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
 - b) master di primo e secondo livello;
 - c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;
 - d) corsi per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti (ex art. 22 L.P.)
4. svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività nelle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 16 DLg n.398/1997) e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (art. 43 LP);
5. pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
6. contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;
7. partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
8. partecipazione alle commissioni - per tutta la durata dell'esame - per gli esami di:
- a) abilitazione all'esercizio della professione forense;
 - b) per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;
 - c) per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico - forense, per tutta la durata dell'esame;
9. attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.

CREDITI FORMATIVI (art. 11)

La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti.

Per il triennio 2014 - 2016 i crediti formativi da conseguire sono 60, di cui 9 nelle materie obbligatorie.

Ogni anno il minimo devono essere conseguiti almeno 15 crediti, di cui 3 nelle materie obbligatorie.

La compensazione dei crediti è consentita solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti per anno.

La compensazione non valida per le materie obbligatorie.

Il numero dei crediti conseguiti con il FAD non può essere superiore al 40% dei crediti da conseguire nel triennio (quindi non superiori a n. 24 crediti totali).

Ai fini formativi potrà riconoscersi la validità di attività formative non previamente accreditate svolte in Italia e/o all'estero (art. 6).

ESENZIONI ED ESONERI (art. 14)

Sono esentati dall'obbligo formativo:

- gli iscritti sospesi ex art. 20 L.P. co. 1
- gli iscritti con anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati di 25 anni
- gli iscritti che hanno compiuto il 60° anno di età
- gli iscritti componenti del Parlamento Europeo e di organi con funzioni legislative
- i docenti di ruolo e ricercatori in materie giuridiche

Sono altresì esentati dall'obbligo formativo per le sole materie obbligatorie:

- i Consiglieri dell'Ordine
- i delegati alla Cassa Forense
- i delegati al CNF

Gli iscritti su domanda possono essere esonerati dall'obbligo formativo se si trovano in una situazione di impedimento, previo deposito della documentazione della causa e della durata dell'impedimento.

L'esonero è limitato al periodo di durata dell'impedimento e comporta la sola riduzione dei crediti, da acquisire nel corso del triennio (non si prevede esonero totale), in proporzione alla causa dell'impedimento.

Cause di impedimento:

- gravidanza (in presenza di patologie documentate)
- parto (quanto? Una settimana?)
- adempimento dei doveri di paternità e maternità in presenza di figli minori (fino a che età? Come accertiamo la comprovata impossibilità dell'altro coniuge?)
- grave malattia o grave infortunio
- interruzione dell'attività professionale per periodo non inferiore a sei mesi
- trasferimento dell'attività professionale all'estero per periodo non inferiore a sei mesi (deve provare di avere conseguito nel paese ospitante i crediti formativi)

COMPETENZA ACCREDITAMENTI (art. 16)

A) CNF in via esclusiva per l'attività di formazione (l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi utili al perfezionamento delle competenze professionali) - art. 2 co. 3 e art. 3 co. 3

Il CNF è competente a concedere l'accREDITAMENTO per :

- a) eventi a rilevanza nazionale,
- b) eventi seriali,
- c) FAD,
- d) eventi all'estero
- e) pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi
- f) pubblicazioni, in materia giuridiche su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale, anche online, ovvero libri, saggi, monografie (art. 16 co. 4 lett. b) art. 12 co. 1 lett. b)
- g) partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario
- h) attività di formazione svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3 (competente il CNF), quali ad esempio:
 - corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
 - master di primo e secondo livello;
 - corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;
 - corsi per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti (ex art. 22 L.P.)

B) COA in via esclusiva per l'attività di aggiornamento dirette ad adeguare e approfondire le esperienze maturate e le conoscenze già acquisite (art. 2 co. 2 e art. 3 co. 1 e 2)

Il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO per eventi a rilevanza locale:

- a) i contratti di insegnamento di materie giuridiche presso Istituti Universitari ed enti equiparati;
- b) partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Abilitazione all'esercizio della professione forense, alle Commissioni per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, alle Commissioni per il

concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico - forense, per tutta la durata dell'esame;

c) attività di studio e aggiornamento individuale, attività seminariali di studio anche nell'ambito dell'organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici preventivamente autorizzati; (?? Art. 12 lett. f in contraddizione con art. 16 co. 4 lett. f se sistemi telematici)

d) relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione (art. 16 D.lgs. 398/97)

e) relazioni o lezioni nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (art. 43 L.P.)

f) partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari se costituite dal COA locale;

DETERMINAZIONE DEI CREDITI (art. 19)

Per attività di aggiornamento di competenza del COA e FAD:

- mezza giornata da 1 a 3 crediti (presenza all'intero evento – no tolleranza di 15 min.)

- intera giornata da 2 a 4 crediti (presenza all'intero evento – no tolleranza di 15 min.)

- superiori a 1 giornata (presenza 80% dell'evento) – quanti crediti?

- relazioni o lezioni 1 credito per ogni attività (max 12 all'anno) oltre ai crediti attribuiti all'evento,

- contratti di insegnamento max 10 all'anno

- commissioni di studi e gruppi di lavoro max 10 all'anno (ipotizzare 1 credito a incontro)

- partecipazione per esami di abilitazione max 10 all'anno

- studio e aggiornamento individuale max 10 all'anno

- pubblicazioni, monografie, libri e saggi max 12 all'anno (competenza CNF o COA???)

ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI (art. 20 e art. 21)

Gli organizzatori degli eventi formativi per ottenere l'accREDITamento dovranno utilizzare la modulistica predisposta e attenersi alle disposizioni contenute nella stessa per ogni evento formativo ovvero per gruppi di iniziative quali parti o

moduli di un'attività unitaria purchè si svolgano nell'arco di un unico anno formativo (v. allegato) da depositarsi presso la Segreteria dell'Ufficio Formazione.

La Commissione dovrà pronunciarsi sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 45 giorni - dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta -, attribuendo il numero dei crediti formativi.

Silenzio no assenso

Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo la Commissione si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

La Commissione potrà promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative e all'esito della verifica ridurre o revocare i crediti formativi attribuiti.

L'eventuale riconoscimento del patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine non costituisce riconoscimento di credito formativo.

Si allega domanda di accreditamento utilizzata dalla Fondazione di Milano.

EVENTI ORGANIZZATI DA STUDI LEGALI

Relativamente all'accREDITAMENTO delle attività formative organizzate all'interno degli studi legali, si terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa e competenza dei relatori, anche dei mezzi utilizzati per la verifica dell'effettivo controllo della partecipazione.

Inoltre gli eventi dovranno essere dagli studi pubblicizzati e garantire la partecipazione di almeno 30 colleghi non facenti parte dello studio legale organizzatore.

La Commissione si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati.

EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI DA ALTRI

Per gli eventi formativi accreditati da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al proprio Ordine il riconoscimento dei relativi crediti formativi è onere dello stesso consegnare tempestivamente l'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore dell'evento indicante i crediti attribuiti.

L'iscritto ha l'obbligo di conservare – per un periodo di 5 anni dalla scadenza del triennio di valutazione – tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

VERIFICA OBBLIGO FORMATIVO

La verifica sull'adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguita dal Consiglio dell'Ordine nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso la richiesta di chiarimenti.

Ove i chiarimenti non siano forniti e l'eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio si riserva la facoltà di non riconoscere i crediti formativi per gli eventi e le attività che non ritiene adeguati o sufficientemente documentati.

Costituisce infrazione disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo nonché la mancata o infedele attestazione di adempimento.

ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA (art. 24)

Potrà essere rilasciato dal COA solo su domanda dell'iscritto previo accertamento dell'effettività dell'adempimento.

Il possesso dell'attestato di formazione continua permette all'iscritto di darne informazione anche attraverso il sito web dello Studio e costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa in elenchi previsti da normative o convenzioni su richiesta di enti pubblici, per la nomina di incarichi o di commissari d'esame, nonché per ammettere i tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

L'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua è pubblicato sul sito internet del COA.

* * * *

Provvedimenti nei confronti di coloro che abitualmente si iscrivono agli eventi obbligatori e gratuiti e non partecipano senza disdire la prenotazione ???